UNIRE
gente e cavalli

DELIBERAZIONE N.64 DEL 15 GIUGNO 2011

MODIFICA ART. 56 BIS REGOLAMENTO CORSE AL TROTTO

IL COMMISSARIO

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 2010 e 16 marzo 2011 con i quali, rispettivamente, è stato nominato il Commissario straordinario dell'UNIRE ed è stata disposta la proroga dell'incarico stesso;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO l'art. 56 bis del Regolamento delle corse al trotto recante norme in materia di ferratura dei cavalli;

SENTITE le categorie ippiche interessate;

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche alla normativa in vigore al fine di rendere la stessa più efficace e rispondente alle esigenze di trasparenza e regolarità delle corse al trotto;

VISTA la proposta presentata dal Segretario Generale dell'Ente;

DELIBERA

l'art. 56 bis del regolamento delle corse al trotto è integralmente sostituito dal seguente testo:

ART. 56 bis
Cavalli senza ferri

All'atto della dichiarazione dei partenti l'allenatore deve dichiarare la propria intenzione di far correre il cavallo senza o con i ferri (anteriori e/o posteriori); di ciò, ne deve essere data notizia nella comunicazione dei partenti e sul programma ufficiale delle corse.

Entro e non oltre le ore 9,30 del giorno della corsa,è possibile modificare la ferratura dichiarata, comunicando tale variazione alla Segreteria della Società di corse ,che deve garantirne l'immediata massima diffusione.

È vietato far entrare in pista un cavallo per partecipare alla corsa con una ferratura diversa da quella dichiarata. Qualora ciò si verifichi il cavallo sarà escluso dalla corsa e l'allenatore punito con una multa.

Il cavallo che, nonostante ciò, partecipi ad una corsa in condizioni di ferratura diverse da quelle dichiarate, sarà considerato piazzato ai fini delle scommesse e distanziato all'ultimo posto ai fini della premiazione.

L'allenatore sarà punito con una multa ed il guidatore punito con uno appiedamento.

UNIRE
gente e cavalli

La Giuria qualora constati che eccezionali condizioni meteorologiche abbiano pesantemente influito sul normale stato della pista, può disporre, in via straordinaria, che tutti i cavalli della giornata di corse corrano obbligatoriamente con la ferratura completa, indipendentemente da quanto eventualmente dichiarato.

Resta salvo il potere della Giuria di annullare le corse nel caso in cui accerti l'inagibilità della pista.

La presente disposizione normativa entra in vigore dal 1° luglio 2011

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE